



Città di Somma Lombardo
Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N. 25 / 2014

OGGETTO: TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) DETERMINAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2014.

Immediatamente eseguibile

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **cinque**, del mese di **maggio**, alle ore **20:30**, in Somma Lombardo, nella Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria di Prima convocazione, sotto la presidenza del **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PIVETTI Martina** e con la partecipazione del **SEGRETARIO GENERALE ALONGI Carmela**.

Alla seduta risultano presenti i signori:

Cognome e Nome	Presente
COLOMBO Guido Pietro - Sindaco	Sì
PASIN Girolamo - Consigliere	Sì
BOLLAZZI Luigi - Consigliere	Sì
MOLINATI Renato - Consigliere	Sì
PIVETTI Martina - Consigliere	Sì
COLOMBO Claudio - Consigliere	Sì
VACCARIELLO Andrea - Consigliere	No
NOTARANGELO Salvatore - Consigliere	Sì
SCHINCAGLIA Denni - Consigliere	Sì
SCORDATO Rosa - Consigliere	Sì
MARCHETTI SARA - Consigliere	Sì
TAPPELLINI Mauro - Consigliere	Sì
RIZZUTO Pietro - Consigliere	No
CALO' Francesco - Consigliere	Sì
ALIPRANDINI Stefano - Consigliere	Sì
PERUZZOTTI Luigi - Consigliere	Sì
ROSSI Antonella - Consigliere	Sì
ZANTOMIO Matteo - Consigliere	Sì
CASELLA Francesco - Consigliere	Sì
TODESCHINI Gianfranco - Consigliere	Sì
DE MICHELI Angelo - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	19
Totale Assenti:	2

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione dell'Assessore Massimo Cosentino.

Premesso che:

- con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 01.01.2014 basata su due presupposti impositivi :

- a) uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- b) l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

1) IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

2) TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

3) TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Tenuto conto della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011, detrazioni

d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sui carichi di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011;

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

.....*omissis*.....

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale alla cui copertura la TASI è diretta in quota parte come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento per un importo complessivo di € 1.582.330,00:

- **Servizi di manutenzione stradale e dell'illuminazione Pubblica**
€ 863.174,00
- **Servizi di manutenzione verde e parchi pubblici**
€ 265.213,00

- Servizi di manutenzione Immobili Comunali

€ 453.943,00

Ritenuto opportuno stabilire l'applicazione delle seguenti detrazioni, ai sensi del comma 677 della legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC – Parte Quarta art. 57 nei seguenti casi:

A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA :

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

B) PER AIRE (cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero "AIRE"):

Per unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutti, direttamente adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;

C) PER ANZIANI O DISABILI RICOVERATI IN ISTITUTI RICOVERO:

Per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna con la quale è stato approvato il piano finanziario e Tariffe TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 2014;

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle

finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Richiamato il decreto del Ministero dell'Interno del 13.02.2014 che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 al 30 aprile 2014;

Visti lo Statuto dell'ente e il vigente regolamento di contabilità;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Finanze e Patrimonio nella seduta del 02.04.2014;

Acquisito il parere favorevole dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D. lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Al termine degli interventi, il Presidente invita quindi i Consiglieri a procedere alla votazione;
La stessa, espressa in forma palese con modalità di voto elettronica, dà i seguenti risultati;

Presenti n. 19: Stefano Aliprandini, Luigi Bollazzi, Francesco Calò, Francesco Casella, Claudio Colombo, Guido Colombo, Angelo De Micheli, Sara Marchetti, Renato Molinati, Salvatore Notarangelo, Girolamo Pasin, Luigi Peruzzotti, Martina Pivetti, Antonella Rossi, Denni Schincaglia, Rosa Scordato, Mauro Tapellini, Gianfranco Todeschini, Matteo Zantomio;

Votanti 17;

Voti favorevoli n. 11: Francesco Casella, Claudio Colombo, Guido Colombo, Sara Marchetti, Renato Molinati, Salvatore Notarangelo, Luigi Peruzzotti, Martina Pivetti, Antonella Rossi, Denni Schincaglia, Matteo Zantomio;

Voti contrari n. 6: Stefano Aliprandini, Luigi Bollazzi, Francesco Calò, Girolamo Pasin, Mauro Tapellini, Gianfranco Todeschini;

Astenuti n. 2: Angelo De Micheli, Rosa Scordato;

Il Presidente, dichiarata l'urgenza di provvedere agli adempimenti successivi, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 mette ai voti l'immediata eseguibilità dell'atto;

La votazione, espressa in forma palese con modalità di voto elettronica, dà i seguenti risultati;

Presenti n. 19: Stefano Aliprandini, Luigi Bollazzi, Francesco Calò, Francesco Casella, Claudio Colombo, Guido Colombo, Angelo De Micheli, Sara Marchetti, Renato Molinati, Salvatore Notarangelo, Girolamo Pasin, Luigi Peruzzotti, Martina Pivetti, Antonella Rossi, Denni Schincaglia, Rosa Scordato, Mauro Tapellini, Gianfranco Todeschini, Matteo Zantomio;

Votanti 18;

Voti favorevoli n. 12: Francesco Casella, Claudio Colombo, Guido Colombo, Angelo De Micheli, Sara Marchetti, Renato Molinati, Salvatore Notarangelo, Luigi Peruzzotti, Martina Pivetti, Antonella Rossi, Denni Schincaglia, Matteo Zantomio;

Voti contrari n. 6: Stefano Aliprandini, Luigi Bollazzi, Francesco Calò, Girolamo Pasin, Mauro Tapellini, Gianfranco Todeschini;

Astenuti n. 1: Rosa Scordato;

In base ai predetti risultati, proclamati dal Presidente;

VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, come da proposta 14 del 14/03/2014, allegati alla presente;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014 :

ALIQUOTA 3,3 PER MILLE

da applicare alle Abitazioni Principali per le categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 e relative Pertinenze come definite ai fini IMU (comprese quelle assimilate come da art. 11 del regolamento IUC), occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

- 3) di stabilire l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2013 n.147, per tutti i fabbricati DIVERSI da quelli indicati al precedente punto 2) e per le aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- 4) di determinare le seguenti detrazioni TASI, ai sensi del comma 731 legge di stabilità 2014 (Legge n.147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC – Parte Quarta art. 57 nei seguenti casi:

A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA :

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

B) PER AIRE (cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero "AIRE"):

Per unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutti, direttamente adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;

C) PER ANZIANI O DISABILI RICOVERATI IN ISTITUTI RICOVERO:

Per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata;

DETRAZIONE: EURO 160,00 (centosessanta/00)

- dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 160,00 (centosessanta/00) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

5) che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale alla cui copertura la TASI è diretta in quota parte come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento per un importo complessivo di € 1.582.330,00:

- Servizi di manutenzione stradale e dell'illuminazione Pubblica

€ 863.174,00

- Servizi di manutenzione verde e parchi pubblici

€ 265.213,00

- Servizi di manutenzione Immobili Comunali

€ 453.943,00

6) di dare atto che nella determinazione dell'aliquota TASI è stato superato il limite stabilito per l'abitazione principale per un ammontare complessivo pari all'0,8 per mille (limite massimo consentito dal comma 677 dell'art. 1 legge 147/2013), al fine di finanziare relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legge 201/2011, convertito in legge 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alle stessa tipologia di immobili;

7) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014;

8) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento IUC approvato in data odierna;

9) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

10) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Allegati:

Settori Interessati:

Servizi Finanziari

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
firmato digitalmente
PIVETTI Martina

IL SEGRETARIO GENERALE
firmato digitalmente
ALONGI Carmela

“La presente deliberazione è pubblicata con omissione degli interventi dei partecipanti alla seduta”.